

STATUTO

3E60 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA VANNI 57

Numero REA: CS - 231619

Codice fiscale: 03383910787

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

N. 7930 della Raccolta

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede legale nel Comune di Rende all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile la società cooperativa sociale di tipo B denominata:

"3E60 società cooperativa sociale"

La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) nell'ambito del Comune sopra indicato.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2519 2° comma c.c..

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Detto termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del socio che non ha concorso alla delibera e dovrà essere comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui all'articolo 2532 C.C. e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della citata norma.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in special modo dei soci svantaggiati in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni. Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, fra cui soci svantaggiati in misura non inferiore

a quella prevista dalla citata legge 381/91; dando occupazione lavorativa agli stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla L. 142/2001.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art.4) Oggetto

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "B".

In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi di pulizia ordinaria, generale e speciale, civile ed industriale, ospedaliera ivi compreso il servizio di derattizzazione, disinfestazione, demuscazione, disinfezione e sanificazione;
- servizi di igiene ambientale e sterilizzazione di locali ed apparecchiature speciali, attrezzature ospedaliere e non;
- servizio di svuotatura fosse biologiche, pulizia reti fognanti, spurgo pozzi neri ed attività inerenti, trattamento fanghi e melme con trasporto in discarica ivi compreso la raccolta anche differenziata, lo smaltimento ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, speciali pericolosi e non;
- servizi di trasporto per conto proprio e per conto terzi di merci ivi compreso la consegna a domicilio e la gestione di magazzini propri e di terzi (stoccaggio);
- servizi di giardinaggio, aree a verde e coltivabili, quali a titolo di esempio non esaustivo: diserbo, sfalcio, irrigazione, concimazione, irrorazione, aratura, messa a dimora di piante, potatura, ecc. sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata;
- la gestione e la manutenzione di spazi verdi, parchi gioco, centri ricreativi, scuole pubbliche e private, parcheggi auto, impianti sportivi, camping, residence, canali e mense scolastiche;
- lavaggio, depurazione, trattamento e segregazione residui e scarti di lavorazione;
- servizi integrati ed ausiliari (global service) quali a titolo di esempio non esaustivo: servizi di pulizia, di squatteria e dispensa, servizio mensa, preparazione pasti e/o distribuzione pasti ivi compreso servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria locali ed arie ivi compreso lavori edili.
- servizio di gestione parcheggi sia su aree pubbliche che private, rimessaggio e lavaggio automezzi (autolavaggio);
- prestazione di servizi di facchinaggio per selezione, cernita e recupero carta da macero e beni o materiali destinati al riutilizzo;
- pulitori, netturbini e/o operatori ecologici;
- servizio di facchinaggio e di carico e scarico manuale e/o

con mezzi meccanici;

- servizio di trasloco con smontaggio, trasporto e rimontaggio mobili, arredi, suppellettili, attrezzature ecc.
- la gestione e/o la manutenzione di impianti di depurazione di acque reflue e di scarico, di cimiteri ivi compreso impianti di illuminazione, di attrezzature comunali per il tempo libero e/o spettacoli, piscine, stabilimenti balneari, impianti sportivi e di verde pubblico attrezzato;
- Gestione di servizi inerenti le attività turistiche.
- Attività di controllo qualità.
- Servizi di controllo e gestione qualità.
- Attività di ricerche di mercato
- Attività di gestione dei dati
- Servizi di controllo dell'inquinamento in ogni ambito.
- Servizi di rilievi e di toponomastica,
- Servizi di assistenza sociale e sanitaria
- Organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale
- Attività informatiche
- Istituire e gestire attività di formazione o aggiornamento professionale per i propri soci in diversi settori, nonché promuovere dibattiti, studi e ricerche.
- servizi di promozione e di marketing
- servizi di disbrigo pratiche
- servizi di conservazione ed amministrazione di archivi e banche dati sia cartacei che on-line
- servizi di trasferimento tecnologico ed elaborazione di dati
- servizi di informazione in genere
- Attività di gestione fisica e elettronica di documenti e registri, di archiviazione ottica
- Servizi di telecomunicazione e Call-Centers
- Servizi di accoglienza e di accompagnamento;
- Servizi archiviazione e di catalogazione;
- Servizi di segretariato e reception;
- Servizio di monitoraggio qualitativo delle prestazioni erogate;
- Conservazione ottica ed amministrazione di archivi e banca dati on-line;
- Attività di assistenza sociale e sanitaria;
- pitturazione, realizzazione di opere in cartongesso, pavimentazioni con ogni tipo di materiale, decorazione di ogni tipo, costruzioni e ristrutturazione, impianti idrici;
- installazione di impianti elettrici (civili ed industriali), di sistemi di allarme;
- lavori di movimento terra;
- installazione e manutenzione di pannelli fotovoltaici;
- realizzazione e gestione di impianti per energie rinnovabili
- realizzazione e gestione di impianti di ogni genere;
- realizzazione e gestione di canili anche consortili pubblici e privati;

	- costruzioni edili e stradali, lavori edili in genere, demolizioni, scavi; - manutenzione e realizzazioni di reti fognarie; - acquistare, affittare, assumere in gestione in qualsiasi forma da privati o da Enti pubblici, terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale; - svolgere tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed alla erogazione dei servizi connessi; - garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali della società, anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche terreni, costruzioni e ristrutturazioni fabbricati, ecc.; - assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere; - attività di formazione, ed aggiornamento didattico e professionale e, in particolare la formazione per i giovani ed adulti disoccupati diplomati o laureati, la formazione permanente e continua per i dipendenti delle aziende, la formazione manageriale, la formazione tecnica superiore, con finanziamenti regionali e comunitari, la formazione esterna per apprendisti, la formazione mirata all'abilitazione delle professioni, la formazione a sostegno e per la riqualificazione delle imprese, la formazione per gli enti pubblici, la formazione a distanza, i master, l'alta formazione, la formazione e aggiornamento mediante l'uso delle NITS - New Information Technologies, specie di quelle che consentono la formazione e l'aggiornamento a distanza nonché le attività di istruzione e formazione extra-scolastica della persona specie nell'ottica della formazione continua (lifelong learning). Tale attività può essere sviluppata nei settori della sanità e medicine non convenzionali, turismo, servizi in genere, servizi sociali, agricoltura, ambiente, territorio e trasporti. - la promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica mediante l'interazione tra scuola e il mondo del lavoro, l'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale, viaggi, soggiorni di istruzione, la creazione, l'edizione e la distribuzione di materiali didattici a stampa e/o multimediali, la pubblicazione di guide e cartoguide, monografie, periodici, studi e ricerche, la partecipazione ad iniziative relative a censimenti, tutela, valorizzazione, fruizione e conservazione del patrimonio geo-ambientale, storico-sociale e artistico nonché alla pianificazione del territorio e alla riqualificazione urbana, extraurbana e territoriale, con particolare attenzione al monitoraggio ambien-	
--	---	--

le, alle tecniche di bioingegneria, al verde pubblico.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque connessi al proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi
- aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa potrà promuovere ed aderire a consorzi con altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società potrà partecipare a associazioni di imprese.

Potrà assumere interesse e partecipazione in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La cooperativa potrà svolgere le attività elencate direttamente o in regime di convenzione o concessione con enti pubblici e privati. La cooperativa potrà partecipare a gare relative a pubblici appalti.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a

tre nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

1 Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

2 Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trat-

tamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- 1) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- 2) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 100,00 (cento).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari ad euro 100,00 (cento).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 12 (dodici) mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.8 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 9 - CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferimento parziale delle quote del socio.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 10 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso que-

sta per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 12 - RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 13 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
2. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
3. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della società;
4. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
5. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
6. nel caso indicato all'articolo 2531;
7. nei casi previsti dall'articolo 2286;
8. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

Le riserve b, c, d, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 17 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 18 - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 19 - RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- 1) integrazioni dei compensi
- 2) aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 20 - DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un'eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 21 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci
- b) organo amministrativo
- c) organo di controllo

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 22 - DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 23 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè in Cosenza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 24 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 60%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 25 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta; non è previsto il voto plurimo.

ART. 26 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal legale rappresentante della società ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti interni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 27 - ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 28 - ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29 - COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; la maggioranza degli amministratori è comunque scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più amministratori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto fino ad un massimo di 5 (cinque) mandati consecutivi.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 30 - COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata all'organo amministrativo, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'organo amministrativo:

1. deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
2. fissare le direttive per l'attività sociale;
3. formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

4. stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;

5. redigere i bilanci;

6. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

7. stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;

8. accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;

9. assumere lavori ed assegnarli;

10. convenire prezzi ed esigerli;

11. compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

12. rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

13. investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;

14. deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

15. deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;

16. nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;

17. affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;

18. promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

19. fare elezioni di domicilio;

20. assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

21. deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente che è il legale rappresentante della società. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni

dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 31 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 32 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Il legale rappresentante ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al legale rappresentante:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III -

ART. 33 ORGANO DI CONTROLLO

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., ovvero ove ritenuto opportuno dai soci nei casi in cui non vi sia obbligatorietà, il controllo è esercitato da un organo di controllo composto da un collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Ove possibile per legge, in via alternativa il controllo potrà essere eseguito anche da un organo di controllo composto da un solo membro.

ART. 34 - CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina dell'organo di controllo, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 35 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 36 - SCIOGLIMENTO

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 60% della totalità dei soci.

ART.37 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 38 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 40

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 42

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati, pertanto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, vige per la società cooperativa:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, come sopra precisato.

Art.43

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to Italia Fabrizio - Le Piane Massimo
- Baulè Fabio - Paese Mario
- Italo Alessio Scornajenghi

22 di 22